



**LA CAUZIONE SUGLI IMBALLAGGI CONTENENTI BIRRA E ACQUA MINERALE (ART. 25 COLLEGATO AMBIENTALE) CONTRASTA CON IL DIRITTO EUROPEO, ED ESPONE L'ITALIA AL FORTE RISCHIO DI APERTURA DI UNA NUOVA PROCEDURA DI INFRAZIONE**

Onorevoli Senatori,

in alcune precedenti nostre comunicazioni abbiamo sottolineato talune incongruenze ed errori tecnici nella formulazione di alcune norme contenute nel DdL 1676 all'esame della Commissione. Con il presente documento si intendono portare a Vostra conoscenza ulteriori elementi riguardanti l'art. 25 del Collegato ambientale (**di cui qui si chiede l'integrale soppressione**), essendo lo stesso in netto contrasto, sia per ragioni sostanziali, che per vizi formali/procedurali, con il diritto europeo. Tale formulazione della norma espone, quindi, l'Italia al forte rischio o che è anzi quasi una certezza, alla luce di quanto già chiarito dalla Commissione europea con la Comunicazione 2009/C 107/01 *Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci o di apertura di una nuova procedura di infrazione* (oltre che alla disapplicazione di tale disposizione da parte dei giudici nazionali).

**Dal punto di vista sostanziale**, infatti, l'art. 25 del Collegato ambientale contrasta con il diritto europeo poiché:

1. discrimina tra imballaggi soggetti a cauzione, e imballaggi non soggetti a cauzione, in ragione del tipo di liquido contenuto (birra e acqua minerale), e non, viceversa, sulla base del materiale utilizzato per la fabbricazione dell'imballaggio, quindi del suo impatto ambientale. Risultano, pertanto, manifestamente violate le chiare e puntuali indicazioni di cui alla predetta Comunicazione della Commissione Europea<sup>1</sup> [in altre parole, essendo l'imballaggio il medesimo, non si può differenziare il regime giuridico/economico in base al tipo di liquido ivi contenuto, perché ciò favorebbe talune bevande, piuttosto che altre, falsando così la concorrenza e la libera circolazione delle merci];
2. inoltre, non concede ai produttori e ai distributori di tali imballaggi soggetti a cauzione un congruo lasso di tempo per adeguarsi alle prescrizioni del nuovo sistema di cauzione. Invero, il richiamato art. 25 del Collegato ambientale prevede che la cauzione si applichi entro sei mesi

---

<sup>1</sup> cfr. p. 6, lett. c), della predetta Comunicazione, per cui *ogli Stati membri devono garantire che non vi siano discriminazioni tra prodotti esenti e prodotti soggetti all'obbligo di deposito cauzionale e che eventuali differenziazioni siano basate su criteri obiettivi. Quindi la Commissione ritiene che la differenziazione dovrebbe, per principio, essere basata sul materiale utilizzato per i contenitori e non sul contenuto delle bevande in quanto il contenuto in sé non è connesso alle prestazioni ambientali dell'imballaggio*.



dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ma la Commissione europea ha già chiarito che occorre a tal fine almeno un anno<sup>2</sup>.

**Dal punto di vista formale/procedurale**, poi, l'art. 25 del Collegato ambientale risulta gravemente contrastare tanto con la Direttiva 98/34/CE (che prevede una *procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche* o c.d. notifica T.R.I.S.), quanto con la Direttiva imballaggi 94/62/CE, poiché (a quanto consta) non previamente notificato all'UE. Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, risultano manifestamente violate le indicazioni di cui alla predetta Comunicazione della Commissione<sup>3</sup>. E' appena il caso di osservare, per concludere sul punto, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, la mancata previa notifica della norma tecnica che ci occupa o' oltre, come già detto, ad esporre l'Italia al forte rischio di apertura di una nuova procedura di infrazione o' rende la medesima norma disapplicabile da parte dei giudici nazionali<sup>4</sup>.

Infine, si intende evidenziare che il predetto art. 25 del Collegato ambientale appare violare non soltanto il diritto europeo, ma anche i principi cardine del sistema di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio come disegnato dal Legislatore nazionale con il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente). Invero, secondo tale sistema nazionale:

- a) gli imballaggi che ci occupano sono assoggetti, appunto per finalità di recupero e riciclo, al Contributo ambientale CONAI o' C.A.C.;
- b) l'art. 224, comma 9, del predetto Codice Ambiente prevede che *l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene (o' ) ad altri contributi (come la cauzione) con finalità ambientali (o' )*.

Ne discende, dunque, che, a legislazione vigente, non si possono cumulare il C.A.C. e la cauzione, come invece sembra fare il suddetto art. 25 del Collegato ambientale (se cioè il C.A.C. o' come attualmente c'è o' non può esserci contemporaneamente la cauzione, pena un' illegittima doppia tassazione).

## CONCLUSIONI

<sup>2</sup> cfr. p. 5, punto 3.3.1, della predetta Comunicazione della Commissione: *o'va concesso a produttori e distributori un periodo transitorio sufficientemente lungo per consentire loro di adeguarsi alle prescrizioni del nuovo sistema prima che il sistema di deposito cauzionale e riconsegna entri in vigore. (o' ) un periodo di sei mesi tra l'annuncio legale e l'entrata in vigore è considerato insufficiente. In tali circostanze sembra necessario un periodo di almeno un anno.* o'.

<sup>3</sup> cfr. p. 9 della predetta Comunicazione, per cui *(o' ) gli Stati membri devono notificare regolarmente i progetti di legge (o' ) riguardanti i sistemi di deposito cauzionale, riconsegna e raccolta* o'.

<sup>4</sup> cfr., su tutte, la sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International: *o' l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle regole tecniche di cui è causa e comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che esse non possono essere opposte ai privati* o'.



Alla luce di tutto quanto esposto sopra (grave violazione, sostanziale e procedurale, del diritto europeo, oltre che illegittima doppia tassazione sul piano nazionale) **si chiede l'integrale soppressione del predetto art. 25 del Collegato ambientale.**